



**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO  
PROVINCIA DI ORISTANO**

**C.A.P. 09078 - TEL. 0785\329174 ufficio- FAX 0785/3266-**

**e-mail : [ufficiodemografico.sc@tiscali.it](mailto:ufficiodemografico.sc@tiscali.it) PEC : [protocollo.scanodimontiferrro@pec.comunas.it](mailto:protocollo.scanodimontiferrro@pec.comunas.it)**

**<http://www.comune.scanodimontiferrro.or.it>**

**Prot. n°1612 del 06.04.2020**

**ORDINANZA SINDACALE  
N. 04 del 05 Aprile 2020**

<b>Oggetto:</b>	<b>PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN TEMA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID_19</b>
-----------------	--

**IL SINDACO**

- **VISTO** il D.P.C.M. del 01.03.2020 mediante il quale in ordine alle Misure urgenti in materia di contenimento e contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID\_19 decreta quanto segue:
- 1 L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.*
  - 2 La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;»*
  - 3 Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 04 aprile 2020*
  - 4 Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.*
- **VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n°17 del 4 aprile 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID\_19 nel territorio regionale della Sardegna ai sensi dell'art32,co.3, della legge 23 dicembre 1978, n°833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di presone di seguito riportate;
- 1 I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale, sono chiusi e interdetti all'accesso di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19.*
  - 2 L'uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di locomozione e*

lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane dell'intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale.

- 3 È sospesa l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull'intero territorio regionale al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica.
- 4 Sono consentiti, anche nelle giornate festive, i servizi di consegna a domicilio, a condizione che gli operatori siano dotati dei necessari DPI (mascherina e guanti), siano corrieri specializzati e/o soggetti che prestino la propria attività lavorativa per conto del fornitore, il quale dovrà espressamente autorizzarli, a mezzo di dichiarazione sostitutiva con l'indicazione del tragitto, l'orario di inizio e fine consegna;
- 5 Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l'apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM dell'11.3.2020.
- 6 È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all'acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all'acquisto di farmaci. Per l'espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d'affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.
- 7 È consentito lo spostamento in prossimità della propria abitazione delle persone affette da gravi patologie che, per certificazione medica, richiedano la necessità di uscire almeno una volta al giorno, se prevista da un piano terapeutico, e comunque nel rispetto della distanza di un metro;
- 8 È fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione degli edifici pubblici e dell'arredo urbano del proprio territorio. I Comuni che abbiano disposto la sanificazione delle strade dei propri centri abitati sono tenuti ad effettuarla in conformità al Parere reso dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante *"Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020"* nonché alle *"Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni"*, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell'ambito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). La sanificazione deve essere prioritariamente rivolta alle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici. La Regione contribuirà alle spese di esecuzione di tale servizio attingendo alle risorse di cui allo speciale fondo stanziato dall'art. 6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 ( legge di stabilità 2020 ).
- 9 Nei mezzi del trasporto pubblico locale, fatti salvi i casi di urgenza o forza maggiore per i traghetti di collegamento con le Isole di San Pietro, La Maddalena e L'Asinara comunque nel rispetto delle misure di distanziamento personale in vigore, è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il

rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato per prevenire contatti con i passeggeri e rischi di contagio.

- 10 Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
- 11 È attiva presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell'Isola per le comunicazioni relative alla gestione dell'emergenza in corso. Il numero di telefono è già stato notificato con separata comunicazione del Direttore Generale della Presidenza.
- 12 In attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Conseguentemente, la previsione di assenso agli spostamenti per "*il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*", nelle precedenti ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020 e n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020 è da intendersi ovunque soppressa.

➤ **VISTI:**

- La legge 23.12.1978, n°833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" ed, in particolare l'art.32;
- Il D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.50, commi 4 e 5;

➤ **VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed, in particolare, gli articoli 50, commi 4 e 5;

➤ **ATTESO** che nel territorio della Planargia si sono verificati alcuni casi di positività al virus, considerato il carattere particolarmente diffusivo della malattia - si rende urgente e necessario adottare ulteriori misure di contenimento atte ad arginare quanto più possibile il diffondersi dell'epidemia e a preservare, quindi, la salute pubblica;

### **ORDINA**

**1 Di adottare integralmente, come sopra riportate, le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 01.03.2020 e ss.mm.ii. e all'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n°17 del 4 aprile 2020**

**2 Di disporre inoltre ulteriori misure integrative rispetto a quelle già previste con:**

- **L'uso obbligatorio delle mascherine facciali e dei guanti da parte di tutti i cittadini all'interno dei negozi, degli esercizi pubblici, in banca ed all'ufficio postale.** Precisando, in questa sede, che le mascherine dovranno essere correttamente indossate, ossia dovranno coprire il naso e la bocca.

### **AVVERTE**

- **Che** l'inottemperanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.
- **Che** ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. , contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sardegna o ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione.

- **Che** Il presente atto è esecutivo dal momento della sua pubblicazione

### **DISPONE**

**Che** la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Oristano
- alla Questura di Oristano
- alla Stazione Carabinieri di Scano di Montiferro
- all'Albo Pretorio – SEDE
- 

Scano di Montiferro, lì 06 Aprile 2020

**IL SINDACO**  
Dott. Antonio Flore